



A tutto il Personale Scolastico dell'I.C. Moro Lamanna
- Loro sedi
Al sito web

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021 – Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Come indicato in oggetto, si avvisano le SS.LL. che il Consiglio dei Ministri, nella **riunione del 24 novembre 2021**, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo del decreto legge - che ad ogni buon fine si allega alla presente - contempla una serie di misure di contenimento della "quarta ondata" della pandemia, distinguendole in quattro ambiti:

- **obbligo vaccinale e terza dose;**
- estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Con il Decreto sopra menzionato – N.172 del 26/11/2021 - , viene confermato l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico

Dal **15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione dal Covid è da adempiersi sia in relazione alla **prima dose, per tutti coloro che ad oggi avevano rifiutato di somministrarsi al vaccino; sia in relazione alla somministrazione della dose di richiamo**, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Precisazioni

L'obbligo scatta per tutto il personale scolastico dal 15 dicembre, ma è un obbligo che riguarda il piano vaccinale individuale.

Obbligo al 15 dicembre non vuol dire che a quella data tutto il personale avrà prima, seconda e terza dose.

Il personale non ancora vaccinato sarà invitato dal Dirigente Scolastico a produrre idonea documentazione di avvio del percorso. Il personale che ha già avviato il percorso dovrà attendere i

tempi previsti dalle circolari del Ministero della Salute per le dosi successivi e comunque entro *i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19*.

Chiarimenti sulle tempistiche per i Docenti e gli Ata non ancora vaccinati

Il decreto chiarisce anche alcuni aspetti relativi alle tempistiche. **Il docente o Ata non ancora vaccinato**, per adempiere all'obbligo vaccinale, dovrà produrre, *entro cinque giorni dalla sollecitazione del Dirigente Scolastico*, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione
- oppure l'attestazione relativa all'essere dispensati per fragilità,
- oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.

A vaccinazione avvenuta, solo i neo vaccinati – chiarisce il decreto – dovranno produrre la relativa certificazione entro tre giorni dalla somministrazione.

Accertamento inosservanza obbligo vaccinale per tutto il Personale Scolastico.

Il Dirigente o un suo delegato accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". Non è dunque previsto il licenziamento, ma "per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021".

Sostituzione dei non vaccinati

I dirigenti scolastici provvederanno, quindi, alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Antonietta FERRAZZO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93